

MOZIONE ORDINI GEOLOGI SUL RADON

PREMESSO

- che l'art. 12, comma 1, lett b, del dlgs. 101/2020 richiede che le abitazioni costruite dopo il 31/12/2024 abbiano concentrazioni indoor di gas Radon inferiori a 200 Bq/mc e che tale condizione si raggiunge solo attraverso una corretta pianificazione e progettazione;
- che il decreto 23 giugno 2022 pubblicato in GURI n. 163 del 6/8/2022 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*", richiede la valutazione del Radon, sia per la progettazione di nuovi edifici che nelle ristrutturazioni;
- che il Regolamento UE 2020/852 "*Do Not Significant Harm*" richiede, alla SCHEDA 1 "*Costruzione di nuovi edifici*" e alla SCHEDA 2 "*Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali*", la verifica del rischio Radon associato all'area di costruzione e definizione delle eventuali soluzioni di mitigazione e controllo da adottare e che gli elementi di valutazione ex ante riguardano la **verifica del rischio Radon**, associato all'area su cui sorge il bene e la definizione delle eventuali soluzioni di mitigazione e controllo da adottare;
- che, quanto sopra richiamato, richiede un'attività di approfondimento tecnico 'sito specifica', propedeutica alla progettazione di nuove edificazioni e ristrutturazioni, finalizzata alla riduzione delle concentrazioni indoor di gas Radon;

RILEVATO

- che l'Allegato III al dlgs. 101/2020 detta, per il Piano Nazionale Radon, chiare linee guida relative a "*Radon in ambienti chiusi o concentrazioni di gas Radon nel suolo al fine di stimare la distribuzione delle concentrazioni di radon in ambienti chiusi, per la gestione dei dati di misurazione e per la determinazione di altri parametri pertinenti (quali suolo e tipi di roccia, permeabilità e contenuto di radio-226 della roccia o del suolo)*";
- che tale valutazione, di natura prettamente geologica, è totalmente disattesa nell'attuale bozza del Piano Nazionale Radon;
- che il dlgs. 101/2020, a cui le norme sopracitate rinviano per l'attuazione, non contiene alcun elemento utile di valutazione essendo una norma per la sicurezza dei luoghi di lavoro;

CONSIDERATA

l'urgenza di dare piena e corretta attuazione ai disposti normativi richiamati in premessa, **a tutt'oggi privi di indicazioni legislative appropriate o che rinviano a testi normativi inefficaci sul punto,**

PQM

questi Ordini, di concerto con le Università Sapienza e RomaTRE e con gli Enti di ricerca CNR e INGV, chiedono la revisione del Decreto Legislativo 101/2020 e l'aggiornamento del Piano Nazionale Radon, secondo quanto di seguito indicato:

1) all'art. 12, comma 1, lett b, del dlgs. 101/2020 è necessario aggiungere la seguente indicazione: **“la progettazione sarà eseguita in accordo alle linee guida contenute nel Piano Nazionale Radon, ovvero valutando i parametri pertinenti quali, tra gli altri: la concentrazione di Radon nei gas del suolo, suolo e tipi di roccia, permeabilità del suolo e contenuto di radio-226 della roccia e/o del suolo”**;

2) all'art. 15, comma 2, che cita *“Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in intervento di risanamento radon, sulla base dei contenuti del Piano di cui all'articolo 10,....”*, è necessario aggiungere la seguente indicazione: **valutando i parametri pertinenti quali tra gli altri suolo e tipi di roccia, permeabilità e contenuto di radio-226 dei materiali da costruzione, della roccia e/o del suolo”**;

3) al fine di rispondere compiutamente all'Allegato III del dlgs. 101/2020, il Piano Nazionale Radon **dovrà contenere indicazioni tecniche relative alle indagini propedeutiche per la progettazione di nuove costruzioni e risanamento di quelle esistenti, nonché prevedere le modalità di analisi di rischio Radon nella redazione di nuovi Piani Territoriali, Regolatori, Paesaggistici;**

4) rilevato che le attività proposte ai punti 1 e 2 risultano nella stretta competenza della professione del geologo, si chiede che, tale professionalità, venga inserita tra gli esperti in intervento di risanamento, **nell'ambito degli studi propedeutici alla progettazione;**

5) che a scala regionale, nell'ottica di una corretta pianificazione del territorio, la definizione delle aree prioritarie Radon avvenga su base geologica attraverso le attività, già riportate nei punti 1 e 2, **ovvero: valutando i parametri pertinenti quali tra gli altri suolo e tipi di roccia, permeabilità e contenuto di radio-226 dei materiali da costruzione, della roccia e/o del suolo.**

Questi Ordini si dichiarano sin da ora disponibili a fornire il supporto Tecnico Scientifico al Comitato Tecnico di stesura del Piano Nazionale Radon per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel dlgs. 101/2020.